

Allegato "B" al Repertorio n. 7765/5879

"STATUTO

SOMMARIO

Titolo I - Ente Associazione e finalità

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Art. 2 - Scopi e attività

Art. 3 - Il Patrimonio

Art. 4 - Fondo di gestione

Art. 5 - Durata

Titolo II - Ordinamento interno

Art. 6 - Soci

Art. 7 - Assemblea

Art. 8 - Altri organi. Il Presidente

Art. 9 - Vice Presidente

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Art. 11 - Direttore Amministrativo

Art. 12 - Volontari

Art. 13 - Organo di Controllo e Revisore Legale di Conti

Titolo III - Disposizioni sul bilancio e finali

Art. 14 - Esercizio finanziario

Art. 15 - Scioglimento ed Estinzione della Associazione

Art. 16 - Clausola compromissoria

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

Art. 18 - Regolamenti

Art. 19 – Clausola di rinvio

TITOLO I

ENTE ASSOCIAZIONE E FINALITA'

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 E' costituita l'associazione **AFVS – ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ETS**, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo settore – C.T.S.), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, che rientra per scopi, finalità e struttura a tutti gli effetti di Legge nella categoria degli Enti Terzo del Settore.

1.2 L'indicazione di Ente di Terzo Settore o l'acronimo ETS, una volta ottenuta l'apposita iscrizione al R.U.N.T.S., deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico così come gli estremi dell'iscrizione al R.U.N.T.S.

1.3 L'Associazione è apartitica e risponde ai principi e allo schema giuridico delle Associazioni, disciplinato dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, dal D.lgs. 460/1997, dal citato D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché da leggi collegate.

1.4 L'Associazione è un Ente di carattere privato costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale (art. 4 C.T.S.). All'Associazione è vietata la distribuzione, anche

indiretta, di utilità e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soggetti di cui all'art. 8 D.lgs. n. 117/2017.

1.5 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare le proprie risorse per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

1.6 L'Associazione ha sede legale in Milano. Il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.

La variazione della Sede legale dovrà essere deliberata a maggioranza qualificata (2/3) dal Consiglio Direttivo, qualora particolari necessità lo richiedano. Della variazione dovranno essere resi edotti tutti gli associati e gli organi dell'Associazione.

1.7 L'Associazione può costituire nell'arco della sua vita sedi operative sul territorio nazionale con finalità di coordinamento dell'attività sociale a livello locale. La sede locale è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Tali sedi dipendono funzionalmente dagli organi direttivi centrali che ne stabiliscono attività e organizzazione (si possono denominare "sedi satellite").

1.8 Presso ciascuna sede è/sono identificato/i uno/più referente/i, anche con qualifica di volontario, con compiti di attuare le direttive d'azione fornite dal Consiglio Direttivo che lo identifica con la delibera costitutiva. Tra le funzioni operative si riconosce

alla sede locale anche il compito di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all'Associazione stessa. In tal senso al referente locale è consentito rappresentare l'Associazione in eventi pubblici o a partecipazione pubblica, nonché in incontri con le Amministrazioni in qualità di portavoce delle scelte del Consiglio Direttivo.

1.9 Presso ciascuna sede locale costituita, previo assenso del Presidente dell'Associazione e delibera ordinaria del Consiglio direttivo, di cui al successivo art. 7, è poi possibile svolgere anche ogni ulteriore attività che sia utile al raggiungimento degli scopi statutari di seguito riportati.

Art. 2 – Scopi e attività

2.1 L'Associazione persegue in via principale finalità di solidarietà sociale e di interesse generale di cui all'art.5 del C.T.S. per il raggiungimento, senza scopo di lucro, di utilità civiche, solidaristiche e sociali.

2.2 La primaria attività sociale svolta dall'Associazione è la tutela e la salvaguardia della vita e della salute, quali diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e interconnessi ai valori di solidarietà, educazione e coesione. Tale scopo si attua mediante le seguenti attività d'interesse collettivo:

1) educazione, istruzione e informazione su tematiche di rilevanza sociale con particolare riferimento alla sicurezza stradale;

2) assistenza sociale e sociosanitaria;

- 3) beneficenza;
- 4) sport dilettantistico;
- 5) tutela dei diritti;
- 6) accoglienza, inserimento e reinserimento sociale,
- 7) miglioramento delle condizioni in contesti sociali di riferimento;
- 8) formazione specifica di gruppi d'interesse;
- 9) aggregazione sociale in eventi culturali;
- 10) volontariato.

Ogni utilità, anche economica, derivata o derivante dalle attività indicate confluisce nel Fondo dell'Associazione con divieto di distribuzione tra i soci e vincolo di utilizzo per le finalità perseguite, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

E' poi obbligo dell'Associazione di impiegare utilità comunque denominate o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; o di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta

dalla legge.

2.3 Si considerano poi attività dell'Associazione finalizzate agli scopi sociali tutte le attività di cui all'art. 5 del C.T.S. di seguito riportate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss. mm. ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, in specifico, il reinserimento sociale degli individui nel contesto sociale, lavorativo e di comunità, mediante la predisposizione di specifici protocolli o intese con Enti pubblici o privati convenzionati, al fine di ripristinare il pregiudizio prodotto dal comportamento illecito tenuto da tali soggetti;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, mediante la promozione, l'organizzazione e il coordinamento di eventi convegnistici, seminari, incontri e altresì il sostenimento di campagne e progetti tesi alla sicurezza della circolazione stradale, in ogni sua forma. Ciò anche mediante una specifica formazione a tutti gli operatori del comparto Giustizia (assistenti sociali, operatori Ufficio Esecuzione Penale Esterna, forze di Polizia) al solo fine di contribuire in maniera virtuosa al

reciproco scambio di informazioni e suggerimenti finalizzati alla tutela e salvaguardia della vita umana, promuovendo al contempo, la cultura della legalità anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati ad organizzazioni criminali e da destinare alle attività di cui al presente articolo ovvero mediante l'organizzazione e gestione di eventi di solidarietà sociale incentrati sullo sport quale fattore aggregante di utilità sociale;

c) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui altresì al punto 6 del D.lgs. 460/97;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo e dell'art. 10, lett. A), n. 3, del D.lgs 460/97;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, mediante l'attuazione di forme di assistenza e rappresentanza legale, medico-legale, tecnico-specialistica e psicologica, nonché di qualsiasi altra attività posta a sostegno, tutela e supporto dei soggetti che ad essa si rivolgano ovvero mediante il patrocinio dei

diritti e degli interessi dei soggetti ai sensi della legge del 14 gennaio 2013 n. 4, e ss.mm.ii., rubricata “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*”, tenuto conto degli annessi diritti e doveri e con specifica esclusione di tutte quelle facoltà riservate alle figure di patrocinatori iscritti negli specifici albi professionali, riservando totalmente a sé la fase di integrale coordinamento dei mezzi e persone e delle diverse figure professionali della cui collaborazione l’Associazione si avvale. In via esemplificativa e non esaustiva, l’Associazione può: predisporre istanze per richiedere, ritirare e depositare, tramite appositi professionisti iscritti agli albi ordinistici, qualsiasi atto di natura stragiudiziale ovvero giudiziale alle competenti Autorità Giudiziarie per accedere alle informazioni relative ai procedimenti instaurati nei confronti dei responsabili al fine di assistere, tutelare e salvaguardare gli interessi dei soggetti i cui diritti si ritengono lesi, con lo scopo di far ottenere agli aventi diritto il risarcimento dei danni, *iure proprio* e *iure hereditario*, a causa e per conseguenza, degli eventi dannosi verificatisi; valutare e predisporre apposita costituzione di parte civile nei procedimenti penali instaurati relativamente a tutti gli eventi lesivi verificati che interessano l’Associazione, in qualità di parte offesa, in virtù della sua posizione di Ente apicale portatrice di interessi collettivi, nazionali e diffusi ed a tutela dell’interesse pubblico al fine di riutilizzare l’eventuale risarcimento del danno per il

perseguimento di finalità di preminente interesse pubblico e sociale.

2.4 Ulteriormente l'Associazione favorisce e promuove anche finalità di reinserimento sociale attraverso attività di Giustizia Riparativa e mediazione penale sempre in ottica di finalità primaria di interesse generale.

In tal senso è possibile per l'Associazione coinvolgere nelle attività di cui ai punti 2.2 e 2.3 del presente statuto:

- a) persone con percorso di rieducazione sociale;
- b) vittime di reato;
- c) autori di reato;
- d) protagonisti di traumi sociali e/o emotivi;
- e) ex carcerati o condannati con pena eseguita in modalità alternative; al fine di garantire alle stesse di ricucire il rapporto con il contesto sociale di riferimento in ottica di responsabilizzazione e contro l'emarginazione. Per lo svolgimento delle attività di Giustizia Riparativa, l'Associazione conclude con le competenti Amministrazioni Pubbliche protocolli d'intesa, convenzioni e similari.

2.5 Anche per le finalità di Giustizia Riparativa eventuali utilità ottenute confluiscono nel patrimonio sociale con divieto di distribuzione e vincolo di utilizzo sociale.

2.6 All'Associazione è consentito esercitare attività diverse da quelle indicate nel presente articolo 2, a condizione che esse assumano la qualifica di attività secondarie e strumentali rispetto

alle attività di interesse generale.

In tal senso si specifica che l'Associazione in ogni caso presterà in via marginale e convenzionata servizi ancillari tra i quali: assistenza legale in tutela di categorie vulnerabili (lavoratori, consumatori, persone offese, contribuenti, danneggiati e similari) mai in conflitto di interessi con le attività principali - assistenza medica in ambito di medicina legale, assicurativa, riabilitativa, psicologica, psichiatrica e similari - assistenza tecnica ricostruttiva (perizie e consulenze tecniche accertative e/o esplorative) e ogni attività strumentale agli scopi esclusivi. Nello svolgimento delle attività diverse all'Associazione è in ogni caso fatto divieto di lucro vincolando ogni provento agli obiettivi solidali.

Art. 3 - Il Patrimonio

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale costituito in denaro per Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, espressamente destinati al patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili espressamente destinati al patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati.

3.2 Qualsiasi atto di alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Associazione e pervenuti a Essa da eventuali negozi tra vivi o *mortis causa* o che la stessa acquisisce al proprio patrimonio deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

3.3 Qualsiasi apporto economico che pervenga all'Associazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione di cui al successivo art. 4, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo.

3.4 Il patrimonio dell'Associazione è destinato alle attività sociali in conformità all'art. 8 del C.T.S. e per l'effetto è parte integrante del Fondo di gestione quale disponibilità economica contingente e vincolata alle finalità sociali.

Art. 4 – Fondo di gestione e raccolta fondi

4.1 Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima in particolare dall'attività di raccolta fondi da intendersi, in conformità all'art. 7 del C.T.S., il complesso di attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche attraverso la

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Il Fondo di gestione può poi essere anche implementato da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4.2 Il Fondo di gestione dell'Associazione è impiegato per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. L'Associazione potrà costituire, presso istituti bancari e/o postali, un apposito Fondo denominato "Fondo Vittime della Strada" destinato alla raccolta dei fondi da destinare alle campagne di sicurezza stradale e/o comunque vincolato al perseguimento di finalità di pubblico interesse.

4.3 L'Associazione per l'adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai soggetti indicati nel presente articolo contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione ovvero specificamente

rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

4.4 Nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge l'Associazione può altresì effettuare operazioni finanziarie comunque denominate per incrementare o mantenere il proprio patrimonio fatta eccezione per investimenti alto rischio, a fondo perduto e speculazioni finanziarie in generale.

4.5 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le regole degli artt. 9 e 45 del C.T.S. ad altri enti del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - Durata

5.1 La durata dell'Associazione è indeterminata, salvo anticipato scioglimento anche volontario.

TITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 - Soci

6.1 Si diventa soci dell'Associazione per fondazione della stessa (soci fondatori) o a seguito di domanda di ammissione (soci ordinari) con indicazione delle generalità degli aspiranti associati (meglio indicate nel regolamento interno dell'associazione) da inviare al Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta dell'interessato a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dal ricevimento

della domanda di ammissione. La delibera ammissiva è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il rigetto motivato del Consiglio Direttivo deve essere comunicato entro novanta giorni dalla richiesta all'interessato. L'interessato non ammesso entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del rigetto può chiedere che la sua richiesta sia esaminata dall'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale che verrà stabilita mediante l'emanazione di successivo regolamento interno.

I soci ordinari hanno diritto di voto solo se in regola con il versamento della quota annuale e partecipano alla vita associativa dell'Associazione.

L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro dei volontari;
- e) le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a

cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti, e altresì i volontari, hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

6.2 I soci ordinari assumono il diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.

6.3 Sono invece soci onorari dell'Associazione coloro che si sono contraddistinti per particolari meriti sociali e culturali e hanno promosso e contribuito alla vita associativa. I soci onorari sono nominati dal Presidente dell'Associazione, non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto.

Art.7 - Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

7.1 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Ciascun socio persona fisica ha diritto a un voto in assemblea, mentre i soci altri ETS possono disporre di un massimo di 5 (cinque) voti qualora attribuiti all'atto di ammissione.

7.2 Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la

quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e gli indirizzi di voto. Nel caso di riunioni tenute mediante strumenti di collegamento a distanza, la delega si intende valida qualora trasmessa anche a mezzo mail e/o pec all'indirizzo istituzionale dell'Associazione nelle (ventiquattro) 24 ore precedenti la seduta.

Sono ammesse tre deleghe per associato in presenza di un numero di soci inferiore a 500 (cinquecento), diversamente si possono attribuire sino a 5 (cinque) deleghe. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372, c.c., in quanto compatibili. Durante la votazione alle deleghe conferite si applica l'art. 2373, c.c..

7.3 L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione ed è competente inderogabilmente in merito a:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nomina e revoca del sindaco e del revisore legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) decisioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- e) ammissione ed esclusione associati su richiesta dell'interessato;
- f) modifiche atto costitutivo e statuto;
- g) approvazione del regolamento;
- h) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

i) tutte le competenze ulteriori attribuite dalla Legge.

Le funzioni da a) e g) sono svolte dall'Assemblea in via ordinaria invece le funzioni h) ed i) sono affidate all'Assemblea straordinaria, secondo il funzionamento che segue.

7.4 Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata:

- a) quando se ne ravvisa la necessità;
- b) quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c..

Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e svolgersi entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni dalla convocazione. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto tramite posta elettronica ordinaria o certificata agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione ai recapiti espressamente indicati dai singoli Associati all'atto dell'ammissione all'Associazione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, anche mediante firma elettronica da remoto. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in

un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede legale dell'Associazione.

7.5 Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria è convocata secondo necessità per prendere decisioni fuori dalle materie riservate all'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $3/4$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea di seconda convocazione deve essere fissata nell'avviso di convocazione almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $3/4$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

7.6 Regole di voto. Ciascun associato ha diritto a un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati che

siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

Art. 8 - Organi.

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Direttore Amministrativo;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e di Revisione.

Tutte le cariche hanno **durata 5 (cinque)** anni e sono rieleggibili.

8.2 La carica di ciascuno dei componenti degli Organi statutari decade in caso di conclusione naturale del mandato, morte o dimissioni. Non possono ricoprire cariche all'interno degli Organi sociali coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) sono stati condannati in via definitiva per reati ostativi con i fini perseguiti dall'Associazione.

8.3 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea all'atto della costituzione e dura in carica 5 (cinque) anni. La successiva nomina di ciascun Presidente è prerogativa dell'Assemblea dei Soci, la cui deliberazione avviene in una seduta opportunamente convocata prima della scadenza dei 5 (cinque) anni del mandato

presidenziale. Il Presidente nominato assume pieni poteri il giorno successivo alla scadenza naturale del mandato presidenziale precedente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali dell'Associazione, sottopone al Consiglio Direttivo i programmi dell'Associazione e tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e che rientrino nelle finalità istituzionali. Egli cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione. Ha i poteri di nomina di cui al presente statuto.

Il Presidente dell'Associazione può sostituirsi al Direttore Amministrativo nella gestione di tutti gli atti a questi demandati dal presente Statuto.

Tra i suoi compiti si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) aprire e/o chiudere conti correnti, presso istituti di credito o postali, sia in Italia che all'estero, i rapporti relativi a cassette di sicurezza e/o a conto titoli;
- b) conferire incarichi e mandati a professionisti operanti nell'ambito degli scopi statutari perseguiti dall'Associazione,

compresa la qualifica di Referente Locale;

c) stipulare accordi, protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici e privati.

8.4 È fatta salva la possibilità dell'Associazione di nominare un "Presidente onorario" aggiuntivo, tra coloro che si siano distinti, nella società civile, per particolari meriti nelle attività di interesse dell'Associazione e che condividano le finalità di quest'ultima, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

Il Presidente Onorario è designato dal Presidente e nominato dall'assemblea ordinaria.

La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito e viene conservata per 5 (cinque) anni.

Art. 9 - Il Vice Presidente

9.1 Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei compiti a lui demandati. La nomina del Vice Presidente è prerogativa dell'Assemblea dei Soci, la cui deliberazione avviene in una seduta ordinaria opportunamente convocata prima della scadenza dei 5 (cinque) anni del mandato vice-presidenziale.

Egli cura e coordina tutti gli aspetti operativi dell'Associazione per garantirne il buon funzionamento.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione,

anche dinanzi l'Autorità Giudiziaria, ogni qualvolta il Presidente sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

La carica di Vice Presidente è cumulabile con quella del Direttore Amministrativo.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), scelti a maggioranza tra gli associati nel rispetto dell'art. 2382 c.c..

I consiglieri di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dagli enti giuridici associati.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Presidente e il Vice Presidente fanno parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo decada per la rinuncia alla carica di tutti o parte dei suoi membri, ovvero per qualsiasi altra causa, spetta all'Assemblea dei Soci provvedere alla nomina dei membri decaduti con assemblea appositamente convocata se vi è urgenza. I nuovi membri subentranti terminano il loro mandato alla scadenza naturale dei 5 (cinque) anni dalla loro nomina.

I membri nominati entro 30 (trenta) giorni devono chiedere l'iscrizione del loro nome nel R.U.N.T.S con indicazione dei poteri attribuiti. I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475 ter c.c..

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione con rappresentanza generale dell'Ente di competenza del Presidente o in sua vece del Vice Presidente. Le limitazioni non iscritte nel R.U.N.T.S. non sono opponibili a terzi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) approva preventivamente il bilancio annuale e redige le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione finale;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- c) predispone i programmi fondamentali dell'attività

dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;

d) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

e) forma il regolamento interno e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;

f) affida il servizio di cassa ad Istituti postali o bancari, sia in Italia che all'estero;

g) adotta, nell'alveo dell'emanando Regolamento interno, un disciplinare relativo ai requisiti morali ed etici posseduti dai membri dell'Associazione, nonché ai comportamenti assunti dagli stessi verso l'Associazione e verso terzi (cd. "Codice etico").

Mediante apposita delibera della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, parte dei suoi poteri a uno dei suoi componenti, con poteri di firma e rappresentanza dell'Associazione all'esterno e verso terzi.

E' fatta salva la possibilità del Presidente di affidare specifiche attività a soggetti terzi (esternalizzazione) attraverso apposito atto di delega contenente analiticamente l'oggetto dell'attività. In questi casi il Consiglio Direttivo è esonerato della gestione, ma non del controllo che dovrà modellarsi sull'oggetto della delega ed estrinsecarsi in relazioni periodiche sull'andamento dell'attività esternalizzata.

Gli scopi dell'Associazione verranno perseguiti avvalendosi in modo

determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie dei propri membri ai quali è riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le prestazioni dei volontari occasionali, comunque rese, dovranno essere fornite esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto o di remunerazione economica.

Resta comunque consentita la retribuzione delle prestazioni offerte dai professionisti e/o consulenti, facenti parte del Consiglio Direttivo, e rese nell'ambito degli scopi sociali e statutari perseguiti dall'Associazione, disciplinate da specifiche convenzioni e/o accordi poste in essere tra Questa e i professionisti e/o consulenti, e comunque nei limiti e nel rispetto dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

10.1 - Convocazione e quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare il ricevimento della convocazione con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti,

salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla legge.

Notizia della convocazione del Consiglio deve pervenire per iscritto tramite posta elettronica ordinaria o certificata agli associati almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione ai recapiti espressamente indicati dai singoli Associati all'atto dell'ammissione all'Associazione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'avviso di convocazione del Consiglio può alternativamente essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta. Il verbale è trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 – Il Direttore Amministrativo

11.1 Il Direttore Amministrativo è nominato dal Presidente dell'Associazione nella prima seduta utile, opportunamente convocata, tra i membri del Consiglio e dura in carica 5 (cinque) anni. Egli sovrintende agli atti di ordinaria gestione relativi al funzionamento dello Statuto, i cui compiti e attribuzioni possono essere stabiliti da distinto Regolamento interno.

Il Direttore Amministrativo si occupa della gestione di tutti gli aspetti conseguenti e materiali che riguardano l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, ivi compresa la gestione finanziaria quotidiana delle risorse secondo le indicazioni del Consiglio.

Il Direttore può agire, su procura del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di determinati affari, mediante conferimento di apposita procura speciale, ovvero essere delegato allo svolgimento di una generalità di affari, mediante procura generale all'uopo conferita dai soggetti di cui sopra, previa annotazione della delega nel R.U.N.T.S..

Il Direttore Amministrativo ha espresso potere di sub-delega degli atti a lui demandati dal presente Statuto.

La figura del Direttore Amministrativo è eventuale e non necessaria.

Il Presidente può anche riservare a sé la figura del Direttore

Amministrativo, assumendone i poteri previsti nel presente articolo.

Qualora il Direttore Amministrativo non coincida con il Presidente è riconosciuto allo stesso remunerazione per l'attività prestata in modo proporzionale al tempo dedicato e alle qualifiche della persona. Tale compenso è prestabilito dal Consiglio in sede di nomina in previsione dell'attività in programma per l'anno in corso.

La carica di Direttore Amministrativo può essere anche assunta da soggetti esterni all'Associazione.

11.2 Gli amministratori e direttori rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori, dei fondatori, degli associati e dei terzi secondo quanto previsto dall'art. 28, C.T.S..

Art. 12 – I volontari

12.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, C.T.S..

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

12.3 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari, che può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del C.T.S.. e nei limiti di cui all'art. 8 del C.T.S..

Art. 13 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

13.1 La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico (Controllore Unico), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque (5) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399, c.c.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

13.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al vigente Statuto e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del presente Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.4 L'Ente dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti

patrimoni destinati.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, C.T.S..

13.5 L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

E' potere del Consiglio Direttivo stabilire sul rapporto di collaborazione continua un compenso per i membri dell'Organo di Controllo, vincolando il ruolo a un accordo di collaborazione qualora l'impegno prestato superi di oltre il 40% (quaranta per cento) dell'attività quotidiana.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SU BILANCIO E FINALI

Art. 14 - Esercizi Associativi e Rendiconto finanziario

14.1 Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

L'Ente deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Ente deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 del d.lgs. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15 – Scioglimento ed Estinzione dell'Associazione

15.1 In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove invece al momento dello scioglimento o estinzione l'Associazione

fosse iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salva sempre diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Remissione al Collegio Arbitrale

16.1 Ogni controversia avente a oggetto rapporti associativi, l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro i consiglieri, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, purché compromettibili dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l'Associazione. Qualora non si pervenga a un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'Associazione. L'organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'Associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale. Per tutto ciò che non è

espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

17.1 Le modifiche al presente statuto devono essere approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci, in un'assemblea opportunamente convocata ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto. La proposizione delle necessarie modifiche che si rendano opportune al buon funzionamento dell'Associazione è prerogativa del Consiglio Direttivo che all'uopo provvede a maggioranza qualificata dei suoi membri.

Art. 18 - Regolamenti

18.1 Nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, emana entro un anno dalla costituzione dell'Associazione uno o più regolamenti di disciplina che determinino ogni aspetto della vita interna dell'Associazione. Ogni sua successiva modifica dovrà essere appositamente deliberata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'Associazione potrà, altresì, emanare ogni regolamento utile che disciplini l'utilizzo in concessione a terzi di loghi, marchi e patrocini, a titolo gratuito od oneroso, la cui proprietà risulti essere dell'Associazione medesima.

Del testo dei Regolamenti di cui al punto precedente dovrà essere data opportuna comunicazione a tutti gli organi dell'Associazione.

Art. 19 - Clausola di rinvio

19.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

F.to: Picozza Giacinto - Frisina Silvia - Andrea Sergiacomo - Marco Ciotola notaio. Vi é sigillo